
Lugano, 27 gennaio 2022

1519 – GASTRODIRITTO – QUARANTENE ESTERE

(tratto dalla risposta ad una richiesta di consulenza)

"In Svizzera valgono le regole Covid elvetiche. Il contratto di lavoro è assoggettato (salvo improbabile accordo diverso tra le parti) al diritto svizzero. Quindi non valgono per il datore di lavoro le regole di un altro Stato. D'altra parte, il fatto di essere in quarantena non significa essere inabili al lavoro (l'inabilità è data unicamente per le questioni indicate dal CO). Ne consegue che una qualsiasi persona costretta ad una regolamentazione estera deve sopportarne le conseguenze in caso di divergenti norme, senza che ciò porti detrimento al datore di lavoro. Lo stesso quindi non dipende necessariamente dal domicilio: potrebbe anche trattarsi di una quarantena ordinata ad un lavoratore domiciliato in Ticino ma resosi all'estero per un determinato motivo. Non tocca quindi al datore pagare l'assenza o la parte di assenza non riconosciuta dalle assicurazioni dalle IPG/ILR. Occorrerà quindi che ci si metta d'accordo con il lavoratore se conteggiare l'assenza come congedo non pagato o compensarlo altrimenti (es. ore straordinarie, recupero liberi, ecc.). Il lavoratore in essere - va precisato - potrà sempre verificare di ricevere le indennità mancanti nello Stato che ha deciso il provvedimento."